

GARA N. 02/2023 - SERVIZI BANCARI

F.A.Q. al 24/5/23

QUESITO N 1

Sembrirebbe che il Capitolato Tecnico riporti alcune previsioni che attengono ad un Servizio di Tesoreria/Cassa: ·

3.1.2 BONIFICI: “indicazione del nr. progressivo, dell’esercizio di competenza, del nominativo del creditore o di chi per esso sia legalmente autorizzato a rilasciare quietanza, indicazione di eventuali specifiche destinazioni dei fondi di uscita, etc”. ·

3.1.3 ORDINI DI BONIFICO PREDETERMINATI: “a regolarizzazione documentale di tali operazioni, ove necessario, avviene entro i 5 giorni lavorativi successivi su richiesta della Banca” ·

3.1.8 OPERAZIONI PRESSO POSTE ITALIANE ED ENTI PUBBLICI la Banca è tenuta ad effettuare, presso gli Enti pubblici e presso gli uffici postali, tutte le operazioni di incasso e pagamento per conto e nell’interesse del CIRA, intervenendo ove occorre – su delega del CIRA – nella stipulazione di atti o convenzioni finalizzati all’esecuzione delle operazioni medesime ·

5.1 OBBLIGHI CONTABILI E DOCUMENTALI: “la Banca conserva/aggiorna con diligenza i seguenti documenti: a1) la copia delle quietanze rilasciate a fronte degli incassi conseguiti; a2) la raccolta degli ordini di bonifico e riepiloghi giornalieri delle operazioni; a3) il giornale di cassa, contenente il dettaglio delle operazioni effettuate nella giornata precedente, nonché la situazione di cassa complessiva”.

Si chiede pertanto di chiarire se oggetto della gara è l’affidamento di un Servizio di Tesoreria/Cassa gestito con mandati/reversali in cui l’Istituto Bancario opera quale Istituto Cassiere o ancor meglio se i servizi bancari richiesti riguardano la normale operatività un conto corrente ordinario

RISPOSTA N. 1

Alla data il CIRA non è tenuto ad istituire un servizio di tesoreria ma essendo finanziato dallo Stato, in maniera prevalente negli ultimi due esercizi, potrebbe essere incluso dall’ISTAT fra le società dell’elenco delle Amministrazioni pubbliche e quindi tenuto al servizio di tesoreria a partire dall’esercizio successivo alla comunicazione. La Banca deve essere quindi in grado di seguire il CIRA in questa transizione

QUESITO N 2

Sembrerebbe che il Capitolato Tecnico, al punto 3.2.1 a FINANZIAMENTI CHIROGRAFARI preveda l'opzione di posticipare il pagamento di una o più rate, e l'opzione di ridurre o aumentare l'importo della rata. L'operatività così richiesta, è propria del mercato dei "prestiti al consumo" tipicamente rivolta ai soggetti fisici. Si chiede pertanto di confermare che tale previsione non sia da applicare.

RISPOSTA N. 2

La richiesta è confermata

QUESITO 3

Sembrerebbe che il Capitolato Tecnico, al punto 3.3 MUTUI preveda una durata di 10,15,20 e 30 anni. Le ultime due durate richieste attengono a prodotti rivolti alla clientela RETAIL e di norma tecnicamente non previsti per la tipologia di clientela CORPORATE. Si chiede pertanto di confermare che la durata massima dei mutui da concedere previa valutazione insindacabile del merito creditizio da parte della Banca, sarà pari ad anni 15.

RISPOSTA N. 3

La richiesta è confermata

QUESITO N 4

Sembrerebbe che il Capitolato Tecnico, punto 7.1 ESTENSIONE DELLA CONVENZIONE AI DIPENDENTI CIRA rimandi probabilmente per mero errore ad articoli che sembrano incongruenti con le previsioni indicate. Si chiede pertanto voler effettuare le opportune verifiche ed indicare gli effettivi articoli del Capitolato da estendere ai dipendenti CIRA intestatari di rapporto di conto corrente con accredito degli emolumenti. Inoltre, con riferimento alle linee di fido in c/c, finanziamenti chirografari e mutui da concedere al personale dipendente, si chiede di confermare che tali finanziamenti potranno essere concessi ad insindacabile giudizio della Banca, previa verifica del merito creditizio

RISPOSTA N. 4

Si conferma l'errore materiale della paragrafatura. Di seguito in rosso il richiamo ai paragrafi corretti:

Art .2.1.1 - Condizioni di base; 3.1.1

Art. 2.1.2 – Bonifici; 3.1.2

Art. 2.1.8 - Pagamento tributi; 3.1.7

Art. 2.1.10 - RID – SDD; 3.1.9

Art. 2.1.13 - Corporate Banking; 3.1.12

Art. 2.1.15 - Rilascio di bancomat, carte di credito, di debito e prepagate;3.1.14

Art. 2.1.16 - Tutela frodi informatiche; 3.1.15

Art. 2.2.1 - Linea di fido in c/c. Per la determinazione dell'importo dell'affidamento in luogo della percentuale del Valore della Produzione, è da intendersi il 30% della Retribuzione Annuale Lorda del dipendente; 3.2.1

Art. 2.2.1_a - Finanziamenti chirografari; 3.2.1a

Art. 2.2.2 –Mutui. I mutui saranno concessi solo per l’acquisto o per la ristrutturazione della prima o seconda casa e per un massimo di numero due immobili/dipendente.3.3

La banca può verificare il merito creditizio solo per nuove concessioni di credito accettando per verificate quelle già concesse dall’attuale gestore MPS

QUESITO N. 5

Siamo a richiedere a codesta Stazione Appaltante una proroga dei termini di presentazione dell’offerta di 5 giorni e contestualmente una proroga di pari durata dei termini per la proposizione dei quesiti. La motivazione è collegata alla mancata iscrizione della gara sul portale Anac da parte della Stazione Appaltante dal momento che alla data odierna risulta impossibile acquisire il PASSOE e procedere con l’esecuzione del pagamento del contributo dovuto per legge.

RISPOSTA N. 5

La nuova data per la presentazione di richieste di chiarimenti è ore 17.00 del 30.05.2023 ed il termine per la ricezione delle offerte: ore 17.00 del 09.06.2023.

QUESITO N. 6

Riguardo al punto 8.4 del disciplinare di gara, in considerazione della risposta da voi fornita al quesito numero 1 (FAQ del 12/05/2023), considerato che il servizio fornito non è al momento da annoverarsi tra i servizi di tesoreria/cassa, che l’oggetto della gara appartiene alla categoria dei servizi bancari e finanziari e che per quanto sopra la banca risponde con tutto il suo patrimonio per eventuali danni arrecati all’ente e a terzi, siamo a richiedere la possibilità di soprassedere alla richiesta delle garanzie provvisoria e definitiva.

RISPOSTA N. 6

Così come specificato al punto 8.4 del Disciplinare di Gara, l’offerta deve essere corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria e una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva, qualora il concorrente risulti affidatario.

QUESITO N. 7

Posto che le condizioni economiche richieste su quanto riportato nel Capitolato Tecnico ai punti 3.2.1_a Finanziamenti Chirografari e 3.3 Mutui, devono essere applicate sia a codesto Consorzio sia al personale dipendente del medesimo, siamo a significare che i soggetti destinatari di tali condizioni sono tra loro estremamente diversi e questa diversificazione si ripercuote sui prodotti che la Banca può offrire alle specifiche categorie di clientela; in particolare:

- - per quanto riguarda i finanziamenti chirografari riferiti alle singole persone fisiche, il parametro di riferimento non può che essere Euribor 6 mesi/360 indipendentemente dalla periodicità di rimborso;
- - per quanto riguarda i mutui ipotecari riferiti alle singole persone fisiche, il parametro di riferimento non può che essere collegato alla periodicità di rimborso e pertanto Euribor 1 mese/360;

-- per quanto riguarda i finanziamenti chirografari ed i mutui ipotecari riferiti a C.I.R.A. Scpa, il parametro di riferimento non può che essere collegato alla periodicità di rimborso e pertanto Euribor 1 mese/360 Si chiede pertanto conferma di poter formulare l'offerta rappresentando tali differenze seppur a parità di spread offerto

RISPOSTA N. 7

Le condizioni sono quelle operative con l'attuale gestore quindi sono confermate.